



pag.
1

ADUNANZA N. 237 LEGISLATURA N. X

delibera
229

L'INCARICATO

1/2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Consiglio di Stato. Ricorso in appello della Regione Marche avverso la sentenza n. 791/2018 emessa dal T.A.R. Marche pubblicata in data 17/12/2018 nel procedimento R.G. n. 144/2007. Affidamento incarico Avv. Lucilla Di Ianni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Advocatura Regionale e Attività Normativa dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16/bis, comma 1, della L.R. 15/10/2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Advocatura Regionale 1;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss. mm. ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Advocatura Regionale e Attività Normativa;

VISTO l'articolo 28, primo comma, dello Statuto della Regione;

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di ricorrere presso il Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 791/2018 pubblicata in data 17/12/2018 dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche nel procedimento R.G. n. 144/2007;
- di affidare l'incarico professionale all'Avv. Lucilla Di Ianni dell'Avvocatura regionale, con il potere di rappresentare e difendere nel giudizio la Regione Marche, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rilasciare procura speciale ai predetti legali eleggendo domicilio presso lo Studio Legale dell'Avv. Andrea Del Vecchio ubicato a Roma, Viale Giulio Cesare n. 71.

L'onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale dell'Avv. Andrea Del Vecchio pari all'importo - lordo per l'ente - di € 1.890,31 fa carico al capitolo n. 2011110036 del Bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020. Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto il relativo impegno di spesa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Deborah GIRALDI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Luca CERISCIOLI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con atto notificato in data 05/02/2007 il Sig. Della Bianca Giuseppe di Tavullia (PU) in qualità di titolare della ditta individuale Agriturismo "La vecchia strada" di Tavullia, proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Marche contro la Regione Marche per l'annullamento del provvedimento prot. 0269156 in data 07/12/2006 emesso dal Dirigente della P.F. Tutela del Territorio e Sviluppo Rurale Cristina Martellini, con il quale si confermava la non ammissibilità alla liquidazione delle spese sostenute in relazione alla domanda presentata in data 24/6/2004 per l'erogazione di contributi in applicazione del PSR - Misura J - di cui al bando approvato con Decreto regionale n. 200/SAR del 30/04/2004 e per il risarcimento del danno.

In data 30/09/2002 il ricorrente presentava istanza di contributo in attuazione del bando denominato "Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Misura P - Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti di reddito alternative", approvato con DGR n. 1221 del 02/07/2002. L'obiettivo era quello di ristrutturare l'abitazione agricola per realizzare un piccolo agriturismo a conduzione familiare. Detta istanza veniva dichiarata inammissibile poiché non corredata dai necessari titoli edilizi. Il relativo provvedimento (decreto n. 18/2003) non venne impugnato. La domanda venne ripresentata in data 24/06/2004, secondo la disciplina del nuovo bando approvato con Decreto Regionale n. 200/SAR del 30/04/2004 relativo alla "Misura J" ed avente il medesimo oggetto e la medesima finalità. Il bando (art. 6.2) prevedeva il finanziamento delle spese sostenute in data successiva alla presentazione della domanda di aiuto di cui al nuovo bando (Misura J), delle domande delle precedenti graduatorie relative alla "Misura P" ritenute ammissibili ma non collocate in posizione utile per essere finanziate con le allora risorse disponibili e infine delle domande presentate in attuazione del bando "Misura P" approvato con DGR n. 1221 del 02/07/2002, purché tali domande fossero state considerate ricevibili. Al riguardo si precisava che la scadenza per la presentazione delle stesse era fissata al 30/09/2002. Questa seconda domanda venne dichiarata ammissibile per Euro 22.069,83 (poi rettificato in Euro 53.016,79) ma non si collocò in posizione utile per essere finanziata (218° posto in graduatoria). L'istanza fu poi ammessa a finanziamento nell'anno 2005 per effetto dell'ulteriore scorrimento della graduatoria. Nell'anno 2006 il Sig. Della Bianca chiese il collaudo delle opere realizzate, trasmettendo alla Regione il riepilogo delle spese sostenute unitamente alla comunicazione di fine lavori, avvenuta in data 15/12/2003. La Regione Marche con un primo provvedimento in data 25/10/2006 negò l'erogazione del finanziamento poiché la domanda presentata il 30/09/2002 era stata dichiarata non ricevibile in quanto priva della richiesta di concessione edilizia e/o autorizzazione o copia della Dichiarazione di inizio attività presentate al Comune per il fabbricato oggetto della richiesta di contributo. Il provvedimento assegnava comunque all'interessato il termine di 15 giorni per presentare memorie scritte e chiedere il riesame. In riscontro all'istanza di riesame, la Regione Marche col provvedimento del 7/12/2006 confermò il diniego di erogazione del finanziamento poiché la fine dei lavori (e le relative spese) erano antecedenti alla domanda del 24/06/2004, la quale non era inoltre finanziabile perché la precedente domanda presentata in data 30/09/2002 era stata dichiarata inammissibile con provvedimento divenuto inoppugnabile.

Il Sig. Della Bianca proponeva pertanto ricorso innanzi al TAR Marche impugnando il provvedimento prot. 0269156 del 07/12/2006 suindicato, ritenuto illegittimo.

52



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si costituiva in giudizio la Regione Marche, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucilla Di Ianni dell'Avvocatura regionale, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 791/2018 Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento impugnato, compensando le spese di giudizio.

Con nota ID 15815839 del 04/02/2019 il Servizio Politiche Agroalimentari ha comunicato all'Avvocatura regionale l'interesse a proporre appello alla sentenza 791/2018 e contestualmente presentare richiesta di sospensiva dell'esecutività della sentenza stessa.

Valutata con la massima attenzione la convenienza di ricorrere a domiciliazione legale per la causa in questione, considerato che se da un lato con la digitalizzazione e l'informatizzazione del sistema giudiziario la funzione di interlocuzione diretta con gli uffici giudiziari da parte del legale della circoscrizione risulta meno rilevante che in passato, dall'altro lato le attività di sostituzione in udienza svolte dal domiciliatario consentono al legale dell'avvocatura regionale incaricato, di evitare in occasione delle udienze trasferte onerose sia dal punto di vista economico (spese di vitto e alloggio, spese di trasporto ecc.) che della sottrazione di tempo dedicato alle attività di studio delle cause assegnate presso la sede dell'Avvocatura; richiamato il Decreto del Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale e Attività Normativa n. 22 del 09/10/2017 avente ad oggetto: *"Approvazione dell'elenco degli avvocati del libero foro ai quali conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio nonché di domiciliazione in favore della Regione"*; visti i nominativi dei professionisti contenuti nell'allegato A al suddetto decreto (*sezione per le domiciliazioni, ripartita nei tribunali o sezioni distaccate*) – elenco a.6 (Avvocati domiciliatari presso il Tribunale di Roma); atteso che ricorrono le condizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 338 del 10/04/2017 – Allegato A (*Criteri e modalità per la formazione e l'utilizzo di un elenco di avvocati del libero foro*), in particolare dell'art 1 punto 4) secondo il quale *"il conferimento ad avvocati del libero foro di incarichi di domiciliazione è disposto solo quando sia necessario difendere l'Amministrazione fuori dalla sede della circoscrizione del Tribunale di Ancona ai fini della conduzione degli affari legali secondo le disposizioni dettate dai codici e delle leggi di procedura (artt. 25 e 30 c.p.c. e art. 47 c.c.)"*; considerato che l'art. 3 dell'Allegato A alla DGR 338/17 stabilisce che *"Spetta al Dirigente del Servizio regionale competente in materia di avvocatura scegliere, in piena autonomia, il professionista a cui conferire l'incarico all'interno dell'elenco e procedere al conseguente affidamento"* secondo i criteri indicati nell'articolo in questione; visto l'esiguo numero degli avvocati dichiaratisi disponibili per le domiciliazioni in Roma; considerato che Roma è la sede delle magistrature superiori presso le quali risulta indispensabile domiciliarsi e farsi eventualmente sostituire in udienza da un professionista di comprovata professionalità ed esperienza; ritenuto che il principio della rotazione deve essere temperato dalla esigenza di avere, per lo meno presso le sedi giudiziarie di maggiore prestigio, un unico e qualificato referente, almeno per un congruo arco di tempo, al fine di raggiungere non solo una economia di scala, ma anche una maggiore efficienza ed economicità nella gestione del contenzioso; ritenuto opportuno conferire, nel rispetto dei criteri indicati, l'incarico di domiciliazione della causa in oggetto all'Avv. Andrea del Vecchio di Roma, che risulta inserito nell'elenco a.6 degli avvocati del libero foro sopra citato e che in base ai criteri dell'art. 3 dell'Allegato A della DGR 338/17 è in possesso dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico stesso; vista la proposta del professionista in ordine alla determinazione dei compensi presentata in occasione della iscrizione all'elenco; considerato che l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinegoziare la proposta del professionista



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

avanzata in occasione della presentazione della propria candidatura, ai sensi dell'art. 4 punto 4) e dell'art. 5 punto 3) dell'Allegato A alla DGR 338/2017; vista la nota prot. 0190221 del 15/02/2019 con la quale l'Avvocatura regionale ha chiesto all'Avv. Andrea Del Vecchio di Roma la disponibilità ad accettare l'incarico di domiciliazione per la causa in questione per un importo pari ad Euro 1.592,34 (al lordo degli oneri di legge, non comprensivo di R.A.), calcolato sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati al DM n. 37 dell'8/3/2018, tenendo conto di quanto segue: autorità giudiziaria (Consiglio di Stato), valore della causa (indeterminabile complessità media), fasi del procedimento effettivamente svolte di cui almeno una calcolata rispetto ai valori minimi (fase di studio - valore medio / fase decisionale - valore minimo / fase cautelare - valore medio), abbattimento dell'80% del valore del compenso (ex art. 8 DM 55/2014), spese generali al 10% anziché al 15%, Cap. 4% e Iva 22% per legge; considerato che l'importo pattuito tiene conto della circostanza che le comunicazioni da parte delle cancellerie dei tribunali avvengono, in genere, a mezzo di posta elettronica certificata, ma anche della circostanza che il compenso definito ricomprende altresì anche la partecipazione a tutte le udienze che si rendessero necessarie fino alla definizione del giudizio, come risulta nella nota di accettazione controfirmata dal legale domiciliatario; considerate le fasi del giudizio effettivamente svolte e risultanti dal calcolo allegato alla corrispondenza intercorsa con il professionista e valutato tale compenso migliorativo rispetto alla proposta presentata dal legale in occasione della richiesta di iscrizione in quanto, almeno una fase del procedimento, viene calcolata ai minimi rispetto ai medi; dato atto che l'Avv. Del Vecchio ha firmato la proposta per accettazione (pervenuta in data 19/02/2019 - prot. 201555 - ID 15953047) dichiarando altresì l'inesistenza di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 3 punto 5) dell'Allegato A alla DGR 338/2017;

Tutto quanto sopra visto e considerato si propone alla Giunta quanto segue:

- di ricorrere presso il Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 791/2018 pubblicata in data 17/12/2018 dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche nel procedimento R.G. n. 144/2007;
- di affidare l'incarico professionale all'Avv. Lucilla Di Ianni dell'Avvocatura regionale, con il potere di rappresentare e difendere nel giudizio la Regione Marche, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rilasciare procura speciale ai predetti legali eleggendo domicilio presso lo Studio Legale dell'Avv. Andrea Del Vecchio ubicato a Roma, Viale Giulio Cesare n. 71.

L'onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale dell'Avv. Andrea Del Vecchio pari all'importo - lordo per l'ente - di € 1.890,31 fa carico al capitolo n. 2011110036 del Bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020. Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto il relativo impegno di spesa.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Orlando MICUCCI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'importo di € 1.890,31 intesa come disponibilità, a carico del capitolo n. 2011110036 del Bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020, che presenta sufficiente disponibilità.

26 FEB. 2019

IL RESPONSABILE
Controllo contabile della spesa 3
Argentina BIGONI

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AVVOCATURA REGIONALE 1

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

Paolo COSTANZI

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' NORMATIVA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Gabriella DE BERARDINIS

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah GIRALDI